



ARPEA
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI
IN AGRICOLTURA

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO
C.F. 97694170016

DETERMINAZIONE N° 264 - 2020 DEL 16/07/2020

Oggetto: Relazione esiti dei Controlli di II livello sui CAA - Campagna 2019 (Reg. UE 907/2014) - Controlli eseguiti in delega da RTI Co.R.In.Te.A. Società Cooperativa - Agriconsulting S.p.A. (Det. Arpea n. 104 del 20/06/2018) – applicazione dell’art. 10 (Responsabilità e penali) della vigente convenzione ARPEA/CAA.

Il Direttore

Visti

- la D.G.R. n. 16-8331 del 25/01/2019 con la quale è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 5 della legge regionale giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e s.m.i., Enrico Zola quale Direttore dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Richiamati:

- Il Decreto Ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN. L'insieme dei documenti ed informazioni essenziali, comuni ai diversi procedimenti amministrativi e che costituiscono il fascicolo aziendale, si configura come "documento informatico" ai sensi dell'articolo 20, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il fascicolo contiene le informazioni certificate di cui al comma 1, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, articolato e dettagliato nell'Allegato A del Decreto. (articolo 3, Fascicolo aziendale). L'azienda agricola nonché gli altri soggetti diversi dagli agricoltori devono costituire e aggiornare il fascicolo aziendale presso l'Organismo Pagatore territorialmente competente, conferendo mandato per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale a soggetti a ciò incaricati previa delega dell'Organismo Pagatore, in favore dei quali sottoscrivono mandato unico ed esclusivo. Con il mandato i soggetti autorizzati assumono nei confronti dell'Organismo pagatore la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore nonché della completezza, coerenza formale e aggiornamento delle informazioni e dei documenti, indicati dall'agricoltore stesso e utili ad accertare i titoli di conduzione delle unità produttive dell'azienda. (articolo 4, Costituzione e Aggiornamento del Fascicolo aziendale). L'Organismo Pagatore è responsabile della tenuta del fascicolo aziendale dei soggetti iscritti all'Anagrafe che ricadono sotto la propria competenza e può delegarne la tenuta del fascicolo aziendale ai soggetti a ciò incaricati (articolo 5, Tenuta del Fascicolo aziendale);

- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i seguenti regolamenti: (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- l'articolo 7, punto 1, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, per il quale un organismo pagatore può delegare, eccetto il pagamento, le altre tipologie di attività finalizzate alla gestione e al controllo delle spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5;
- il Regolamento delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la

- revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
 - il Regolamento (UE) n. 1307/2013 dei pagamenti diretti;
 - il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.

Viste le convenzioni stipulate tra ARPEA e i Centri di Assistenza Agricola in essere per la campagna 2017 e ad oggi ancora vigenti.

Vista normativa comunitaria e nazionale relativa alla Domanda Unica inerente in merito alla campagna 2019.

Vista la normativa comunitaria e nazionale relativamente alle Misure del PSR 2014-2020 e i bandi regionali di apertura delle singole Misure in merito alla campagna 2019.

Considerata la necessità di effettuare i controlli secondo quanto previsto dal Reg. (UE) n. 907/2014 - All. I punto C1) “Delega” che prevede che qualora l’organismo pagatore deleghi, ad un altro organismo, l’esecuzione di uno qualsiasi dei suoi compiti, a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013, devono essere soddisfatte precise condizioni ed in particolare, al punto vi) , e’ previsto che l’organismo pagatore sottoponga periodicamente a verifica i compiti delegati per

accertarsi che l'operato dell'organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione.

Considerato che:

- ARPEA ritiene opportuno delegare alcune attività di controllo ad organismi esterni ai fini di aumentare l'efficienza dei propri controlli di II livello sui CAA;
- ai sensi della vigente normativa, la corretta applicazione dei regimi comunitari di aiuto all'agricoltura richiede la predisposizione e l'attuazione di un esteso sistema di controlli sul rispetto degli impegni e sulla sussistenza delle condizioni richieste dalle disposizioni nazionali e comunitarie;
- secondo quanto previsto dalla Convenzione con i Centri di Assistenza Agricola, ARPEA effettua un controllo della corretta tenuta formale e sostanziale delle domande e dei fascicoli ad essi afferenti.

Dato atto che ARPEA:

- prevede che, per ciascuna azienda a campione, venga effettuata la verifica della documentazione inerente la titolarità di conduzione, in riferimento alle particelle oggetto di controllo e venga verificato l'allineamento tra quanto risultante dal sistema informatico (Anagrafe Unica Aziendale) e fascicolo cartaceo;
- considera tra l'altro, il riscontro di eventuali irregolarità nel fascicolo aziendale, anche secondo le eventuali conseguenze ricadenti sui procedimenti amministrativi derivanti dei beneficiari degli stessi;
- con PEC del 11/12/2019, comunicava ai CAA l'inizio attività di controllo di secondo livello in affidamento a RTI Co.R.In.Te.A SOC. COP. - Agriconsulting S.p.A. (Det. Arpea n. 104 del 20/06/2018).

Considerata la seguente documentazione tecnica emessa da ARPEA relativamente ai controlli di II livello sui CAA e alla tenuta del fascicolo aziendale:

- DETERMINAZIONE N° 223 - 2018 DEL 20/12/2018 - Specifiche di controllo di secondo livello sulle attività delegate ai CAA - Campagna di domanda 2018.

- MANUALE DEL FASCICOLO AZIENDALE – approvato con DET. N° 34 – 2016 del 26/02/2016.
- MANUALE DEL FASCICOLO AZIENDALE – approvato con DET. N° 61 – 2017 del 17/03/2017.
- MANUALE DEL FASCICOLO AZIENDALE - AGGIORNAMENTO 2018 – approvato con DET. N° 41 DEL 14/03/2018.
- Definizione dell’algoritmo finalizzato al calcolo delle penali contrattuali ARPEA ai CAA (paragrafo 7.2 da pag. 15 a pag. 17 del documento allegato alla DETERMINAZIONE N° 201/2017).

Dato atto che:

RTI Co.R.In.Te.A SOC. COP. - Agriconsulting S.p.A. ha svolto nei tempi concordati con Arpea l’esecuzione dei controlli, si precisa che la medesima ha prodotto a mezzo PEC copia dei verbali di controllo finali sottoscritti dai CAA (mentre la versione elettronica è disponibile sul CONAGRI);

- i report degli esiti dei controlli di prima e seconda fase sono registrati su CONAGRI.
- l’Ufficio Controlli di ARPEA, sulla base degli esiti desumibili dai report degli esiti dei controlli di II liv. sui CAA - Campagna di domanda 2019, ha elaborato una “RELAZIONE” degli esiti (allegato 1 alla presente determinazione).

Visti di seguito i contenuti della “RELAZIONE”:

- ✓ traccia dell’iter dei controlli di II liv. sui CAA riguardanti la tenuta del fascicolo aziendale - campagna di domanda 2019;
- ✓ elaborazione degli esiti forniti da RTI Co.R.In.Te.A SOC. COP. - Agriconsulting S.p.A. - campagna di domanda 2019 e relativo controllo ARPEA sugli esiti identificati come non conformi ai fini del calcolo delle penali contrattuali e per l’eventuale applicazione di decurtazioni anche a carico delle aziende oltre che ai rispettivi CAA;
- ✓ calcolo delle penali contrattuali per ciascun CAA oggetto di controllo per la campagna di domanda 2019 (Convenzione Arpea/CAA-2017) e segnalazione al Controllo Interno di Arpea delle sedi operative con esiti di particolare criticità in riferimento all’art. 10 della Convenzione;

Considerato che, con PEC del 02/07/2020, Arpea ha comunicato ai CAA i rispettivi esiti dei controlli 2019 evidenziando l'eventuale applicazione di decurtazioni economiche secondo quanto previsto dall'art. 10 (Responsabilità e penali) della Vigente Convenzione ARPEA-CAA.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- di approvare il documento “Relazione esiti dei Controlli di II livello sui CAA - Campagna 2019 (Reg. UE 907/2014”, comprensivo dei tre allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente documento;
- di dare seguito a quanto previsto dall'art. 10 (Responsabilità e penali) della vigente convenzione ARPEA/CAA procedendo alla divulgazione del documento suddetto, per le competenti valutazioni ed azioni, limitatamente ai seguenti soggetti: Regione Piemonte (Agricoltura - DIREZIONE REGIONALE A17000), Arpea (Direzione, Recupero Debiti, Contabilità e Controllo Interno).

Il Direttore

Enrico Zola

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005